

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE "MISSIONE EFFATÁ "- ONLUS

TITOLO I

Art 1 – DENOMINAZIONE

Nello spirito missionario autenticamente espresso nella costante ed universale promozione del bene per una missione fino agli estremi confini della terra;

nell' intento di promuovere l'educazione dei minori impegnando tutte le energie di mente e di cuore per la loro educazione civile e cristiana;

con lo scopo di inserirsi in un'azione efficace di contrasto alla povertà radicata fino ai limiti intollerabili della miseria nei paesi del Sud del mondo;

nell' incontro con le nuove povertà crescenti anche nei paesi ricchi del Nord del mondo;

nella scia luminosa dell'esempio di San Filippo Smaldone, apostolo dei sordi, che ha sviluppato la pedagogia dell'amore nell' incontro con gli emarginati a causa della sordità e povertà, quale mezzo di promozione umana e spirituale,

viene costituita l' Associazione denominata "MISSIONE EFFATÁ" ONLUS

Dopo l' iscrizione nell'anagrafe delle ONLUS, l'Associazione dovrà usare, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Organizzazione non redditiva di utilità sociale" o l'anacronismo "ONLUS"

L'Associazione è libera, apartitica e autonoma nei confronti delle altre associazioni di categoria .

Art 2 – SEDE

L'Associazione ha sede in Roma.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di spostare l'indirizzo della sede nell' ambito dello stesso comune di Roma.

Il Consiglio Direttivo potrà decidere l' istituzione di sedi secondarie in Italia e /o all' estero.

TITOLO II

Art 3 - OGGETTO E SCOPO

L'Associazione non ha scopo di lucro; persegue esclusivamente finalità di assistenza sociale e sociosanitaria, assistenza sanitaria, beneficenza, formazione, istruzione dirette ad arrecare benefici a:

- persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
- componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.

A titolo meramente esemplificativo l' Associazione opera per :

A) Migliorare la qualità della vita dei cittadini svantaggiati perché in condizione di disagio fisico, psichico o sensoriale;

B) Promuovere la cultura della solidarietà, della partecipazione e integrazione sociale degli individui;

C) Sostenere il volontariato in ogni sua forma e nei campi dove opera;

D) Promuovere l' impegno dei laici volontari nell'azione di accompagnamento alla crescita dei popoli nei paesi in via di sviluppo, perseguiendo obiettivi di solidarietà tra i popoli, di piena realizzazione dei diritti fondamentali dell'uomo ed in primo luogo di soddisfacimento dei bisogni primari in relazione alla salvaguardia della vita umana, dell' autosufficienza alimentare ed alla valorizzazione delle risorse umane;

E) Curare attentamente la promozione umana e morale dei poveri e degli emarginati per restituirli alla dignità di persone;

F) Rendere i bambini e gli adolescenti svantaggiati protagonisti del proprio futuro, assicurando loro un' istruzione adeguata;

G) Riempire il vuoto di insanabili abbandoni e di esclusione sociale dei minori;

- H) Promuovere il potenziamento del ruolo della donna, affermandola come promotrice di sviluppo umano, familiare e sociale;
- I) Condurre i poveri alla consapevolezza dei loro diritti verso un futuro libero e dignitoso;
- L) Camminare accanto ai poveri con benevolenza, promuovendo la fiducia, il coraggio e la speranza;
- M) Fronteggiare le situazioni di calamità, di denutrizione e di carenze igienico-sanitarie che minacciano la sopravvivenza di popolazioni, attuando interventi che possono concretizzarsi in missioni di soccorso, in cessione di beni, di attrezzature e di derrate alimentari e nella concessione di finanziamenti in via bilaterale;
- N) Dialogare con tutte le realtà civili, con tutti i Ministeri interessati, con gli Enti locali e gli Enti pubblici per il raggiungimento delle finalità statutarie;
- O) Promuovere lo studio e la realizzazione di progetti di sviluppo e di educazione allo sviluppo;
- P) Promuovere la pace e la solidarietà tra tutti i popoli della Terra, cercando di ridurre la distanza tra i poveri e i ricchi;
- Q) Alimentare il senso di rispetto dei beni del creato, dell'equilibrio nella gestione delle risorse della natura;
- R) Favorire il dialogo interreligioso sul terreno della giustizia e della convivialità;
- S) Promuovere e perseguire la formazione, la selezione e l'impiego dei volontari che operano all'interno dell' associazione finalizzata ad “*Organismo Non Governativo*”, sia nazionale che internazionale, ai sensi della legge 26 Febbraio 1987 n. 49;
- T) Promuovere, propagandare e realizzare iniziative ricreative e sportive, quale mezzo sociale per la formazione e l' educazione dei giovani disabili/ o svantaggiati;
- U) Esercitare attività di editoria nell'ambito del perseguitamento dell' oggetto sociale suindicato;
- V) Promuovere iniziative di ricerca e sperimentazione, nell'ambito delle Nazioni, di sistemi comunicativi validi per i disabili dell'udito.

A tale scopo “MISSIONE EFFATÁ”- ONLUS opererà in maniera da promuovere, sostenere e gestire interventi sociali e/o sanitari preventivi, terapeutici e/o riabilitativi, organizzando servizi di assistenza socio-sanitaria e di consulenza alla persona, cooperando anche con Organismi pubblici e privati, nazionali e internazionali.

L’ Associazione è regolata e retta dal presente Statuto, agisce nei limiti del Codice Civile, delle leggi dello Stato e regionali, dei regolamenti provinciali e comunali che regolano l’attività dell’ associazionismo e del volontariato, nonché dei principî generali dell’ordinamento italiano ed europeo.

Art 4 - MEZZI

Per raggiungere i suoi scopi, l’Associazione:

- Provvederà alla raccolta di fondi mediante campagne di informazione e sensibilizzazione della cittadinanza ovvero organizzando manifestazioni, eventi e altre forme di pubblicità diretta o indiretta.
- Potrà aderire ad altre Associazioni che abbiano oggetto uguale, analogo o affine al proprio.
- Potrà ricevere donazioni, lasciti in denaro, beni mobili e immobili; potrà acquistare e/o alienare beni mobili e immobili.

E’ fatto divieto all’ Associazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali previste negli articoli precedenti.

L’ Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal decreto legislativo 4 Dicembre 1997 n 460 e successive modifiche ed integrazioni.

Art 5 – DURATA

L’Associazione ha durata fino al 31 (trentuno) Dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata, anche per durata illimitata, con delibera dell’ assemblea straordinaria dei soci.

TITOLO III

Art 6 – SOCI – QUALIFICA DEI SOCI

I soci si suddividono nelle seguenti categorie:

- Soci fondatori
- Soci ordinari
- Soci sostenitori

Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell' Associazione e firmato il contratto associativo nonché coloro che avendone fatto richiesta prima della costituzione, vengano iscritti e versino la quota prevista per i fondatori entro i successivi quindici giorni.

Sono soci ordinari coloro che, condividendo la finalità, intendono contribuire al sostegno della stessa, versando la quota associativa annuale.

Sono soci sostenitori coloro che contribuiscono al sostegno dell' Associazione offrendo una somma non inferiore a due volte la quota associativa annuale.

Indipendentemente dalle dette qualifiche, è prevista espressamente disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili.

Possono essere soci le persone fisiche che, condividendo lo scopo e la finalità, si impegnino a realizzarli.

Possono anche farne parte persone giuridiche, società, associazioni, fondazioni e altre istituzioni o enti, le cui finalità non siano in contrasto con lo scopo e la finalità dell'Associazione "MISSIONE EFFATÁ".

Le domande di ammissione a socio, indirizzate al Presidente dell'Associazione, devono essere approvate con formale delibera del Consiglio Direttivo della stessa, previo versamento, da parte del richiedente, della quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.

In caso di mancata approvazione, la domanda di ammissione non può essere riproposta prima che siano trascorsi 12 mesi dalla delibera negativa.

Art 7 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutti i soci hanno uguali diritti. Essi possono partecipare a tutte le iniziative promosse dall' Associazione e intervenire alle assemblee ordinarie e straordinarie. Tutti i soci hanno diritto di voto e possono esercitarlo direttamente o per delega scritta, per l' approvazione e le modificazioni dello Statuto, dei regolamenti e delle delibere assembleari nonché per la nomina degli organi direttivi dell' Associazione.

Ogni socio (fondatore, ordinario e sostenitore) ha diritto ad un solo voto.

I soci hanno l' obbligo di rispettare le norme del presente Statuto e dei regolamenti sociali.

Art 8 – RECESSO DEL SOCIO

Ogni socio ha facoltà di recedere dall' Associazione inviando comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno trenta giorni prima della data in cui intende recedere, sulla quale delibera il Consiglio Direttivo.

Art 9 - ESCLUSIONE DEL SOCIO

L'esclusione del socio può aver luogo:

- per gravi inadempienze agli obblighi statutari o per comportamenti contrari agli stessi;
- per atti che danneggino l' Associazione e i suoi membri e causino gravi turbamenti tra i membri stessi;
- per ripetuto mancato pagamento della quota associativa per due anni.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo e contro la stessa è possibile proporre ricorso entro 30 giorni dalla comunicazione. Sul ricorso deciderà l'assemblea nella prima riunione utile successiva

Art 10 – DEFINIZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

La qualità di socio cessa per recesso, esclusione o morte del socio.

I soci receduti o esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all' Associazione non possono ripetere i contributi versati né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell' Associazione stessa .

TITOLO IV

Art 11 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

1. l'assemblea dei soci,
2. il Consiglio Direttivo,
3. il Presidente,
4. il Segretario
5. il Collegio dei revisori.

Le cariche degli organi dell' Associazione sono elettive e gratuite, salvo quanto previsto per il Collegio dei revisori.

Art. 12 - L'ASSEMBLEA

L'Assemblea dei soci è composta da tutti gli iscritti ed è l'organo sovrano dell'Associazione sia in via ordinaria che straordinaria.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione delibera a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno metà degli associati, ed in seconda convocazione, da tenersi in un giorno diverso da quello della prima convocazione, delibera validamente a maggioranza semplice qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, in prima convocazione, devono essere approvate con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, l'assemblea è validamente costituita con la presenza della metà degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La delibera di scioglimento dell'Associazione deve essere approvata, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno entro il primo quadrimestre di ogni anno per deliberare in ordine all'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo e agli indirizzi generali dell'Associazione, per eleggere eventuali membri del Consiglio Direttivo se dimissionari o scaduti e per approvare le linee programmatiche dell'Associazione proposte dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente almeno una volta all'anno ed inoltre quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno $\frac{2}{5}$ (due quinti) degli associati; in via straordinaria, per deliberare sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione, può essere richiesta dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o da almeno $\frac{2}{5}$ (due quinti) degli associati con lettera motivata.

L'Assemblea deve essere convocata, almeno 15 giorni prima dalla data fissata per la riunione, mediante lettera raccomandata spedita o consegnata a mano a ciascuno dei soci o mediante comunicazione per posta elettronica purché sia certificata la ricezione, o mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Ogni socio può farsi rappresentare esclusivamente da altro socio, avente analogo diritto di voto, mediante delega scritta. E' ammessa al massimo 1 (una) delega per ogni socio.

L'Assemblea all'inizio deve nominare il Presidente, che può essere diverso da quello dell'Associazione, ed un Segretario.

Il Presidente dell'Assemblea ha il compito di leggere l'ordine del giorno, accogliere interrogazioni, interpellanze, mozioni ed emendamenti, dare lettura dei risultati delle mozioni approvate e del testo definitivo delle deliberazioni adottate dall'Assemblea.

Le votazioni dell'Assemblea si attuano con le modalità di volta in volta stabilite a voto palese.

Il Segretario redige il verbale dell'Assemblea. I verbali delle Assemblee dovranno essere raccolti in un apposito libro. Il libro delle Assemblee dei soci resta sempre depositato presso la sede ed ogni socio può consultarlo.

L'Assemblea può svolgersi anche in più luoghi collegati con mezzi di telecomunicazione alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al Presidente identificare i partecipanti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- b) che sia consentito agli intervenuti di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.
- Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione.

Art. 13 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è costituito da un numero minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 7 (sette) membri che sono scelti tra i soci dall'Assemblea, di cui due devono essere appartenenti alla Congregazione delle Suore Salesiane dei Sacri Cuori ed eletti con liste separate. Restano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. In caso di recesso anticipato, saranno sostituiti dai soci che nell'ultima elezione abbiano conseguito un numero di voti immediatamente inferiore a quello dei soci eletti.

Il Consiglio è convocato ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, a richiesta del Presidente oppure di due Consiglieri e comunque una volta ogni 4 (quattro) mesi.

La riunione può svolgersi anche in più luoghi collegati con mezzi di telecomunicazione alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- c) che sia consentito al Presidente identificare i partecipanti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione.

Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo anche per via breve, almeno 10 (dieci) giorni prima.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo, nei limiti di quanto stabilito dall'Assemblea, è rivestito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento degli scopi sociali e per l'attuazione delle delibere programmatiche.

Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri.

Art. 14 - IL PRESIDENTE

Il Presidente è designato tra i componenti del Consiglio Direttivo, resta in carica per 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione, in giudizio e di fronte ai terzi; convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei soci.

In caso di impedimento il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.

ART. 15 – IL SEGRETARIO

Il Segretario è designato tra i componenti del Consiglio Direttivo, su indicazione del Presidente:

Egli coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

- a) provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro degli aderenti;
- b) provvede al disbrigo della corrispondenza;
- c) è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi dell'Associazione: assemblea dei soci, Consiglio direttivo, collegio arbitrale e collegio dei revisori;
- d) predisponde lo schema del progetto di bilancio preventivo e quello consuntivo, che sottopone al Consiglio direttivo nei tempi stabiliti;
- e) provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione, nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
- f) provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio direttivo.

Art. 16 – IL COLLEGIO DEI REVISORI

Nei casi richiesti dalla legge o per volontà dell'assemblea ordinaria dei soci, viene nominato il Collegio dei revisori che vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare

sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento; esercita altresì il controllo contabile sull'Associazione.

L'assemblea ordinaria elegge il collegio dei revisori, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, ne nomina il Presidente e determina la retribuzione annuale dei revisori per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

I membri del Collegio dei revisori sono scelti tra i soggetti di cui all'art. 2409 bis – 3^a comma del Codice civile.

Le riunioni del Collegio dei revisori si svolgono con le modalità indicate da questo Statuto per le adunanze del Consiglio direttivo.

I revisori restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei revisori, per scadenza del termine, ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

Al Collegio dei revisori si applicano, ove in questo statuto non vi sia un'espressa disciplina in materia, le norme di cui agli artt. 2397 e seguenti del Codice civile in quanto compatibili.

TITOLO V

Art. 17 - IL PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dal fondo delle quote di iscrizione;
- dai beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote associative annuali;
- da contributi di privati, dello Stato, di Enti o di istituzioni pubbliche, anche con riferimento ad iniziative specifiche o settoriali,
- da rimborsi derivanti da Convenzioni;
- dal ricavato dello svolgimento di attività commerciali e produttive marginali;
- da eventuali erogazioni, liberalità e lasciti testamentari;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Art. 18 – ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio o rendiconto economico finanziario da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria annuale entro il quadriennio successivo alla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio deve restare depositato in copia presso la sede dell'Associazione durante i 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea e fino a quando verrà approvato. I soci possono prenderne visione.

E' vietato all'Associazione distribuire anche in modo indiretto utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento perseguono i medesimi fini istituzionali. E' obbligatorio impiegare eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività sociali istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO VI

Art. 19 - SCIOLGIMENTO E LIQUIDAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'assemblea e sentito l'organismo di controllo di cui art. 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, sceglieranno l'organizzazione non lucrativa di utilità sociale o di pubblica utilità operante in

identico o analogo settore cui devolvere il patrimonio residuo, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 20 – CLAUSOLA ARBITRALE

Le controversie che dovessero insorgere tra i soci, ovvero tra i soci e l’Associazione o i suoi organi, in dipendenza dei rapporti associativi e di questo Statuto – escluse quelle che per legge non possono formare oggetto di convenzione d’arbitrato – saranno decise da un arbitro da nominarsi di comune accordo tra le parti contendenti.

Mancando l’unanimità dei consensi per la nomina dell’arbitro unico, si addiverrà alla costituzione di un collegio arbitrale di tre membri, da nominarsi uno da ciascuna parte (se le parti contendenti sono due) ed il terzo, con funzione di presidente, di comune accordo tra i primi due nominati o, in mancanza di accordo entro venti giorni dalla seconda nomina, dalla Madre Superiora Generale pro tempore della Congregazione delle Suore Salesiane dei Sacri Cuori, su istanza della parte più diligente.

Alla Madre Superiora pro tempore competerà altresì di nominare l’arbitro per conto della parte che non vi abbia provveduto entro venti giorni dal ricevimento della richiesta di arbitrato fattale dall’altra parte a mezzo di atto notificato o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, contenente la designazione dell’arbitro della parte richiedente.

Qualora le parti contendenti fossero più di due e mancasse l’unanimità dei consensi per la nomina dell’arbitro unico, questi sarà nominato dalla Madre Superiora Generale pro tempore della Congregazione delle Suore Salesiane dei Sacri Cuori, su istanza della parte più diligente.

La sede dell’arbitrato sarà nel comune ove è posta la sede dell’Associazione. L’arbitro unico e il Collegio arbitrale dovranno decidere ritualmente e secondo le norme di diritto.

Le spese dell’arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell’arbitro unico o del collegio arbitrale.

TITOLO VII

Art. 21 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, trovano applicazione le norme stabilite dal Codice Civile e dalla normativa vigente.

Roma, 27 dicembre 2007